



BANCA CENTRALE EUROPEA  
VIGILANZA BANCARIA

## Progetto di guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità

BANKENTOEZICHT

Novembre 2016

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŲ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

**BANKING SUPERVISION**

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

**SUPERVISIÓN BANCARIA**

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

# Indice

<b>Prefazione</b>	<b>3</b>
<b>1 Quadro giuridico</b>	<b>4</b>
1.1 Regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU	4
1.2 CRD IV e legislazione nazionale	4
1.3 Orientamenti dell'ABE	5
1.4 Politiche, prassi e processi dell'MVU	5
<b>2 Organizzazione interna dell'MVU</b>	<b>6</b>
2.1 Le autorità nazionali competenti quale punto di contatto	6
2.2 La BCE in quanto responsabile delle decisioni	6
<b>3 Principi</b>	<b>7</b>
Principio 1 - Responsabilità primaria degli enti creditizi	7
Principio 2 - Controllo sull'accesso agli organi di amministrazione	7
Principio 3 - Armonizzazione	7
Principio 4 - Proporzionalità e valutazione caso per caso	8
Principio 5 - Principi in materia di garanzie procedurali e correttezza	8
Principio 6 - Interazioni con l'ordinaria attività di vigilanza	8
<b>4 Ambito di applicazione delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte della BCE</b>	<b>10</b>
<b>5 Criteri di valutazione</b>	<b>11</b>
5.1 Esperienza	11
5.2 Onorabilità	14
5.3 Conflitti di interesse e indipendenza di giudizio	15
5.4 Disponibilità di tempo	17
5.5 Idoneità complessiva	20
<b>6 Audizioni</b>	<b>22</b>
6.1 Finalità	22

6.2	Ambito e tipologie	22
6.3	Notifica	23
6.4	Commissione per le audizioni	23
6.5	Lingua	23
<b>7</b>	<b>Procedura di valutazione</b>	<b>24</b>
7.1	Nuove nomine	24
7.2	Fatti nuovi	26
7.3	Procedure relative al rilascio di autorizzazione all'attività bancaria e alle partecipazioni qualificate	26
<b>8</b>	<b>Decisione</b>	<b>27</b>
8.1	Decisioni positive	28
8.2	Comunicazione della decisione e impugnazione	29
<b>9</b>	<b>Rimozione dei membri dell'organo di amministrazione</b>	<b>30</b>
	<b>Siglaro e terminologia</b>	<b>31</b>

# Prefazione

L'organo di amministrazione di un ente creditizio deve essere idoneo ad assolvere le proprie responsabilità ed essere composto in modo tale da contribuire all'amministrazione efficace dell'ente e a un processo decisionale equilibrato. Questi aspetti non hanno un impatto solo sulla stabilità e sulla solidità dello stesso ente, ma anche sul settore bancario in generale, poiché rafforzano la fiducia dei cittadini in coloro che gestiscono il settore finanziario dell'area dell'euro.

Dal 4 novembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) è competente per le decisioni in materia di verifica dell'idoneità di tutti i membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta. La *Guida alla vigilanza bancaria*, pubblicata dalla BCE nel novembre 2014, accenna brevemente alla valutazione di idoneità. La finalità del presente progetto di guida è spiegare in maggior dettaglio le politiche, le prassi e i processi applicati dalla BCE nella valutazione dell'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi.

Le politiche, le prassi e i processi descritti in questa sede potrebbero necessitare di adeguamenti con il passare del tempo. Il progetto di guida è concepito come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto delle nuove esperienze acquisite sul campo.

Il progetto è teso ad armonizzare l'attuazione dei criteri di valutazione applicabili alle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, al fine di pervenire a prassi di vigilanza comuni. Non costituisce, tuttavia, un documento giuridicamente vincolante e non può in alcun modo sostituire i requisiti normativi derivanti dal diritto dell'Unione europea (UE) applicabile o dalla legislazione nazionale vigente. Il principale obiettivo della consultazione è raccogliere e presentare osservazioni sulle politiche e sulle prassi sviluppate dalla BCE e descritte perlopiù nei capitoli 5 e 6 del progetto di guida.

# 1 Quadro giuridico

## 1.1 Regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU

La vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità rientra fra le competenze esclusive della BCE. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU)<sup>1</sup> precisa che la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità forma parte della vigilanza della BCE sulla governance complessiva degli enti creditizi.

Il regolamento quadro sull'MVU<sup>2</sup> definisce, agli articoli 93 e 94, l'ambito di competenza per quanto riguarda i requisiti di professionalità e onorabilità. Inoltre impone alcuni obblighi diretti ai soggetti vigilati in termini di notifica alle autorità nazionali competenti (ANC) di tutte le informazioni rilevanti. L'articolo 93 fa riferimento alle modifiche negli organi di amministrazione, mentre l'articolo 94 verte sui fatti nuovi o su qualsiasi altro problema che possa incidere sul costante rispetto dell'obbligo degli enti creditizi di dotarsi di esponenti idonei nei rispettivi organi di amministrazione.

La BCE adotta decisioni sull'idoneità dei membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi in esito a ciascuna verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

## 1.2 CRD IV e legislazione nazionale

L'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sull'MVU stabilisce che, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se questo si compone di direttive, la legislazione nazionale di recepimento. I requisiti di idoneità sono trattati brevemente all'articolo 91 della CRD IV<sup>3</sup>. La citata direttiva contempla gli standard di professionalità e onorabilità nella sostanza, senza però fornire indicazioni dettagliate sui diversi criteri e tralasciando il tipo di procedura di vigilanza applicabile (ad esempio la scelta fra approvazione ex ante delle nomine da parte delle autorità di vigilanza e notifica ex post delle nomine alle autorità di vigilanza).

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento sull'MVU) (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Pertanto, ai fini delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità nell'ambito dell'MVU, la BCE terrà conto della sostanza di tali requisiti fissati nella normativa nazionale vincolante che dà attuazione all'articolo 91 della CRD IV. Trattandosi chiaramente di una disposizione di armonizzazione minima, l'articolo 91 della CRD IV è stato recepito in maniera differente nei 19 paesi dell'area dell'euro. In alcuni casi ci si è anche spinti oltre l'articolo 91 della CRD IV.

La BCE può ricorrere a tutti i poteri previsti dal regolamento sull'MVU ai fini del proprio processo decisionale. Fra i poteri conferitile direttamente dal regolamento sull'MVU vi sono la raccolta di informazioni, anche tramite audizioni, l'imposizione di condizioni o obblighi nonché l'emanazione di raccomandazioni afferenti le decisioni sulla professionalità e sull'onorabilità.

### 1.3 Orientamenti dell'ABE

Oltre alla legislazione nazionale, la BCE si conforma anche agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sui requisiti di professionalità e onorabilità e sull'organizzazione interna<sup>4</sup>. Questi orientamenti lasciano alle ANC e alla BCE un certo margine nell'ulteriore precisazione dei requisiti. Il presente progetto di guida tiene conto delle definizioni e dei concetti esposti in tali orientamenti.

### 1.4 Politiche, prassi e processi dell'MVU

La BCE, insieme alle ANC, armonizza l'attuazione dei requisiti dell'UE e degli orientamenti dell'ABE adottando politiche, prassi e processi in materia di professionalità e onorabilità, ai quali esse aderiranno purché non in contrasto con disposizioni legislative vincolanti a livello nazionale. Le ANC hanno concordato di interpretare ed elaborare la legislazione nazionale in linea con queste politiche. Il presente progetto di guida riflette le politiche convenute dal Consiglio di vigilanza fino alla fine di gennaio 2016. Queste saranno riesaminate alla luce della continua evoluzione delle prassi di vigilanza dell'MVU sui requisiti di professionalità e onorabilità e degli sviluppi della regolamentazione a livello internazionale ed europeo, ovvero delle nuove interpretazioni della CRD IV, formulate da una fonte autorevole quale, ad esempio, la Corte di giustizia dell'Unione europea.


---

<sup>4</sup> Orientamenti ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2012/06), progetto di orientamenti dell'ABE e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave attualmente in consultazione e Orientamenti sull'organizzazione interna (GL 44).

## 2 Organizzazione interna dell'MVU

**Figura 1**

Parti interessate coinvolte nell'MVU



### 2.1 Le autorità nazionali competenti quale punto di contatto

Le nomine sono notificate dagli enti creditizi (o in via eccezionale dall'esponente nominato<sup>5</sup>) all'ANC di riferimento, utilizzando il modulo apposito se disponibile a livello nazionale<sup>6</sup>.

L'ANC informa quindi la BCE; congiuntamente raccolgono le informazioni necessarie, svolgono la valutazione e presentano una proposta dettagliata al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo perché sia assunta una decisione.

### 2.2 La BCE in quanto responsabile delle decisioni

La BCE assume solo le decisioni sulle nomine presso gli enti creditizi significativi, salvo il caso in cui le nomine siano parte delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria o alle partecipazioni qualificate (comuni per gli enti significativi e quelli meno significativi). In base all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU, le ANC sono competenti per le regolari nomine presso gli enti meno significativi (cioè che non rientrano nel contesto delle autorizzazioni o delle partecipazioni qualificate).

All'interno della BCE, le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità sono condotte congiuntamente dalla Divisione Autorizzazioni<sup>7</sup> della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV, che raggruppa tutte le funzioni orizzontali di vigilanza bancaria della BCE, dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) e, ove presenti, dalle divisioni orizzontali delle ANC responsabili delle verifiche dei requisiti.

<sup>5</sup> Cfr. la definizione di "esponente nominato" nella parte "Siglario e terminologia" alla fine del presente documento.

<sup>6</sup> I link ai moduli impiegati a livello nazionale sono qui reperibili.

<sup>7</sup> La Divisione Autorizzazioni assicura la corretta applicazione delle politiche, delle prassi e dei processi, la conformità con i requisiti legali applicabili e la coerenza degli esiti delle decisioni assunte dalla BCE in materia di professionalità e onorabilità.

## 3 Principi

### Principio 1 - Responsabilità primaria degli enti creditizi

Ai soggetti vigilati competono in via primaria la selezione e la nomina di esponenti in seno agli organi di amministrazione che soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità (“idoneità allo svolgimento dell’incarico”). Oltre che prima della nomina, gli enti vigilati sono tenuti a svolgere le proprie valutazioni e verifiche sui componenti degli organi di amministrazione anche su base continuativa (ad esempio in caso di variazione significativa delle deleghe di un esponente aziendale). A tal fine gli intermediari vigilati devono fare in modo di ottenere la piena e trasparente collaborazione degli interessati.

Nell’ambito della propria responsabilità di assicurare l’idoneità (nel continuo) dei membri degli organi di amministrazione, gli enti vigilati devono fornire alle autorità competenti **ogni informazione necessaria** alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in tutti i casi previsti (nuova nomina, nuovi fatti, variazione di carica ecc.) in maniera tempestiva e accurata. Se necessario, possono richiedere al soggetto vigilato o all’esponente di nuova nomina informazioni aggiuntive in forma scritta oppure orale (ad esempio in un’audizione). Se un ente vigilato o un esponente di nuova nomina non soddisfa questa richiesta, le informazioni su quest’ultimo sono considerate incomplete; tale circostanza rende impossibile assumere una decisione in senso positivo.

### Principio 2 - Controllo sull’accesso agli organi di amministrazione

La vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità deve impedire ai singoli individui che metterebbero a rischio il corretto funzionamento dell’organo di amministrazione di assumere, anzitutto, una carica al suo interno, oppure di continuare a ricoprirla laddove emerga un problema attinente la loro professionalità e onorabilità. Sotto questo aspetto la BCE esercita una funzione di controllo sull’accesso. La BCE ha il compito di assicurare che gli enti significativi vigilati ottemperino agli obblighi di dotarsi di solidi dispositivi di governance, fra cui rientrano anche i requisiti di professionalità e onorabilità applicabili ai responsabili della loro amministrazione<sup>8</sup>.

### Principio 3 - Armonizzazione

La vigilanza della BCE sui requisiti di professionalità e onorabilità è intesa ad assicurare un elevato grado di armonizzazione delle valutazioni dei componenti degli

<sup>8</sup> Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

organi di amministrazione in tutta l'area dell'euro<sup>9</sup>. Occorre accrescere il grado di coerenza e convergenza, alla luce delle numerose discrepanze individuate nelle politiche, nei processi e nelle prassi di vigilanza in materia di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (fra cui differenti interpretazioni dei criteri di valutazione applicabili).

## Principio 4 - Proporzionalità e valutazione caso per caso

Il principio di proporzionalità si applica a tutto il processo di verifica dei requisiti; ciò significa che il processo di vigilanza della BCE e l'applicazione dei criteri di idoneità dovrebbero essere commisurati alle dimensioni dell'ente, alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività, nonché al particolare incarico da ricoprire.

L'applicazione del principio di proporzionalità ai criteri di idoneità non deve determinare un abbassamento degli standard di idoneità, ma può risultare in un approccio differenziato nella procedura di valutazione o nell'applicazione dei relativi criteri. Pertanto, la valutazione scaturirà sempre in un'analisi del singolo caso e in un giudizio di vigilanza.

## Principio 5 - Principi in materia di garanzie procedurali e correttezza

La vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità ha una forte componente procedurale. Nella maggior parte dei casi la procedura di vigilanza è avviata su richiesta del soggetto vigilato e i rapporti di vigilanza intercorrono tra la BCE, l'ANC e l'ente vigilato. Tuttavia una decisione in materia di professionalità e onorabilità può avere ripercussioni sui diritti del soggetto vigilato e dell'esponente nominato. In tale evenienza entrambi sono tutelati dalle garanzie procedurali previste dal regolamento sull'MVU e dal regolamento quadro sull'MVU, fra cui figura il diritto a essere sentiti. La BCE ha il dovere di assumere le proprie decisioni sulla base di informazioni che possano ritenersi sostanziali e rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, in modo equilibrato, soppesando i fattori favorevoli e contrari alla nomina del nuovo esponente. Oltre al regolamento sull'MVU e al regolamento quadro sull'MVU, la BCE farà anche riferimento ai principi generali della legislazione dell'UE in materia amministrativa e di protezione dei dati.

## Principio 6 - Interazioni con l'ordinaria attività di vigilanza

La verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità confluisce nell'ordinaria attività di vigilanza sulla governance degli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione. La verifica potrà

---

<sup>9</sup> Cfr. il "Principio 3 - Omogeneità nell'ambito dell'MVU" della *Guida alla vigilanza bancaria*.

sfociare in una decisione alla quale occorrerà dare seguito nel contesto dell'ordinaria attività di vigilanza e quest'ultima, a sua volta, potrà fornire gli elementi per avviare una verifica (soprattutto per quanto concerne i criteri di idoneità complessiva o indipendenza di giudizio) oppure potrà dare luogo a una nuova verifica dei componenti di un organo di amministrazione.

## 4 Ambito di applicazione delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte della BCE

Il presente progetto di guida si applica a tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista)<sup>10</sup>, nonché agli enti meno significativi nel contesto di autorizzazioni all'attività bancaria o partecipazioni qualificate.

L'articolo 91 della CRD IV si applica ai membri degli organi di amministrazione con funzione di gestione (membri esecutivi) e con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi). Pertanto il termine "organo di amministrazione" si riferisce all'insieme di queste funzioni.

---

<sup>10</sup> Per le società di partecipazione cfr. articolo 121 della CRD IV.

## 5 Criteri di valutazione

La professionalità e l'onorabilità dei membri dell'organo di amministrazione è valutata sulla base di cinque criteri, descritti nei paragrafi seguenti: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva.

### 5.1 Esperienza

#### Esperienza e conoscenze tecniche

I componenti dell'organo di amministrazione devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni<sup>11</sup>. Con il termine "esperienza", utilizzato nel prosieguo in senso lato, si indicano sia l'esperienza professionale pregressa sia le conoscenze tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione. Andrebbe inoltre preso in considerazione l'insieme delle conoscenze e delle competenze degli esponenti aziendali. Ai fini della valutazione delle conoscenze tecniche, particolare attenzione è rivolta al livello e al profilo dell'istruzione, che dovrebbe attenersi ai servizi bancari e finanziari o ad altri ambiti pertinenti quali, in via principale, i settori bancario, finanziario, economico, giuridico, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, strategico, della gestione dei rischi, dei controlli interni, dell'analisi finanziaria e dei metodi quantitativi. L'esperienza riguarda le posizioni precedentemente occupate tenendo conto della durata dell'incarico, delle dimensioni dell'ente, delle funzioni ricoperte, del numero dei collaboratori subordinati, della natura delle attività svolte nonché, tra l'altro, dell'effettiva pertinenza dell'esperienza maturata.

Fatta salva la modulistica a livello nazionale, per gli esponenti di nuova nomina il soggetto vigilato deve presentare almeno un curriculum vitae dettagliato. Rientrano nella valutazione anche i piani di formazione che l'esponente designato ha già concluso o ha in programma di seguire.

#### Requisiti minimi specifici per ciascuna funzione

Poiché il livello di esperienza richiesto dipende dalle caratteristiche principali della funzione specifica e dell'ente, il principio di proporzionalità è connaturato al requisito stesso dell'esperienza. Alla maggiore complessità di tali caratteristiche corrisponde un più elevato livello di esperienza richiesto.

---

<sup>11</sup> Articolo 91, paragrafo 1, della CRD IV.

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero possedere, come minimo, conoscenze tecniche di base nel settore bancario in materia di:

- mercati finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio) compresa l'esperienza riguardante espressamente le responsabilità dell'esponente;
- valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.

La valutazione dell'esperienza dell'esponente di nuova nomina segue un iter a due fasi. Nella prima si prendono come riferimento soglie corrispondenti a livelli presunti di adeguata esperienza. Nella seconda viene condotta, ove necessario, una valutazione più dettagliata.

## Fase 1 - Valutazione basata su soglie

L'esperienza è valutata tramite presunzioni orientative di adeguatezza basate su soglie. Di norma, se le soglie sono soddisfatte, si presume che l'esponente sia in possesso dell'esperienza necessaria, salvo prova contraria. Tali soglie non pregiudicano le disposizioni del diritto nazionale. Inoltre, ulteriore esperienza potrebbe essere ritenuta necessaria in virtù di fattori rilevanti quali la funzione da ricoprire, la natura, le dimensioni e la complessità dell'ente o altri elementi considerati opportuni. Nel caso di un consigliere che ricopra anche le cariche di Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, responsabile della conformità alle norme, presidente del comitato per il controllo interno o del comitato rischi, deve essere riscontrata un'esperienza specialistica nel rispettivo ambito di competenza.

## Presunzione di adeguata esperienza con riferimento all'organo di amministrazione con funzione di gestione

Amministratore delegato	Consigliere
<b>Esecutivo:</b> dieci anni di esperienza professionale recente <sup>12</sup> maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello <sup>13</sup> .	<b>Esecutivo:</b> cinque anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari in posizioni dirigenziali di alto livello.

## Presunzione di adeguata esperienza con riferimento all'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica

Presidente	Consigliere
<b>Presidente non esecutivo:</b> dieci anni di esperienza professionale specifica <sup>14</sup> maturata di recente. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente.	<b>Non esecutivo:</b> tre anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello <sup>15</sup> (comprese le conoscenze tecniche nel settore bancario).

## Fase 2 - Valutazione dettagliata

Nel caso in cui le soglie corrispondenti alla presunzione di adeguata esperienza non siano soddisfatte, l'esponente nominato può comunque essere considerato idoneo qualora il soggetto vigilato sia in grado di addurre motivazioni appropriate. In questa fase l'analisi sarà condotta tramite la valutazione dettagliata completa dell'esperienza dell'esponente nominato, tenendo conto della necessità di un sufficiente grado di diversità e di un'ampia gamma di esperienze in seno all'organo di amministrazione nonché, ove pertinente, degli obblighi nazionali che prevedono la presenza nell'organo di amministrazione dei rappresentanti del personale. Le motivazioni possono includere, a titolo di esempio: un piano di formazione in caso di esperienza parzialmente carente, l'idoneità complessiva generale degli esponenti già membri dell'organo di amministrazione, la nomina a un ruolo specifico limitato nel tempo (come nel caso di un ente in fase di liquidazione) oppure il possesso da parte dell'esponente nominato della specifica esperienza o delle conoscenze tecniche di cui l'ente ha bisogno.

<sup>12</sup> Maturata entro i 12 anni precedenti la nomina.

<sup>13</sup> Posizioni inferiori di un livello gerarchico rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

<sup>14</sup> Nella valutazione della specificità dell'esperienza pregressa, andrebbe considerato il grado di analogia in termini di dimensioni e complessità degli enti presso cui questa è stata maturata. L'"esperienza specifica" può avere valenza più ampia per il presidente o un consigliere non esecutivo rispetto a un direttore esecutivo. In ogni caso, non è richiesto che tutti i componenti dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica abbiano maturato esperienza professionale in ambiti attinenti ai servizi bancari o finanziari.

<sup>15</sup> Posizioni inferiori di uno o due livelli gerarchici rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

## 5.2 Onorabilità

### Assenza di proporzionalità e presunzione di innocenza

I componenti dell'organo di amministrazione soddisfano sempre i requisiti di onorabilità<sup>16</sup> in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'ente vigilato. Poiché un soggetto non può che essere o meno in possesso dei requisiti di onorabilità, non è possibile applicare il principio di proporzionalità a questo requisito o alla sua verifica, che andrebbe condotta per tutte le tipologie di intermediari con le stesse modalità.

Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso (presunzione di innocenza). Qualora la condotta personale o professionale di un esponente nominato susciti qualsiasi dubbio sulla sua capacità di assicurare la sana e prudente gestione dell'ente creditizio, il soggetto vigilato e/o l'esponente in questione informano l'autorità di vigilanza, che valuterà la rilevanza delle circostanze.

### Procedimenti giudiziari (in corso)

I procedimenti penali e amministrativi, in corso e conclusi, possono influire sull'onorabilità dell'esponente nominato e dell'ente vigilato, anche nel caso in cui la nomina dell'esponente avvenga in uno Stato diverso da quello in cui si sono verificati i relativi eventi<sup>17</sup>. Pur nella presunzione di innocenza, il semplice fatto che vi sia un procedimento giudiziario a carico di un soggetto rileva ai fini dell'onorabilità. I procedimenti conclusi avranno un impatto sull'onorabilità qualora la sentenza sia sfavorevole all'esponente nominato. In caso di esito favorevole, l'autorità di vigilanza può comunque prendere in esame le circostanze alla base del procedimento, al fine di determinare se vi siano conseguenze per l'onorabilità. È pertanto necessario che l'autorità di vigilanza venga sempre informata dei procedimenti giudiziari<sup>18</sup>. Alla luce di tutte le informazioni pertinenti disponibili, essa valuterà la rilevanza dei fatti e l'impatto che questi avranno sull'onorabilità dell'esponente nominato e dell'ente vigilato.

---

<sup>16</sup> Articolo 91, paragrafo 1, della CRD IV.

<sup>17</sup> I procedimenti in corso possono anche influire sulla capacità dell'esponente di dedicare tempo sufficiente alle proprie funzioni e pertanto devono costituire anch'essi elemento di valutazione.

<sup>18</sup> Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione trasmessa in sede di prima istanza/notifica oppure portate all'attenzione della Vigilanza quale fatto nuovo in caso di componente già in carica dell'organo di amministrazione.

Una quantità minima di informazioni sarà richiesta all'esponente nominato, all'ente vigilato e/o all'autorità giudiziaria:

---

- natura dell'accusa o dell'imputazione (anche con riferimento alla natura penale o amministrativa dell'accusa o alla possibilità che questa riguardi un abuso di fiducia); fase del procedimento (ossia fase di indagine, processo, sentenza, appello) e sanzione probabile in caso di condanna;<sup>19</sup>
  - il lasso di tempo trascorso e la condotta assunta dall'esponente nominato dopo il presunto illecito;
  - il coinvolgimento personale dell'esponente nominato con particolare riguardo ai reati societari;
  - eventuali elementi di consapevolezza maturati dall'esponente in relazione alla sua condotta;
  - altri fattori attenuanti o aggravanti (ad esempio, altre indagini in corso o concluse, sanzioni amministrative irrogate, rimozione dall'impiego o da qualsiasi posizione di fiducia ecc.);
  - valutazione dei fatti da parte dell'esponente nominato e dell'ente vigilato. Andrebbe chiesto esplicitamente all'organo di amministrazione di esaminare i procedimenti in corso e di confermare la propria fiducia nell'esponente nominato. Tale passaggio è importante anche nella prospettiva del rischio reputazionale a cui l'ente vigilato è esposto.
- 

## 5.3 Conflitti di interesse e indipendenza di giudizio

### Comunicazione, attenuazione, gestione e prevenzione dei conflitti di interesse

L'ente vigilato dovrebbe essere dotato di dispositivi di governance che assicurino la comunicazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse<sup>20</sup>, siano essi effettivi, potenziali (ossia ragionevolmente prevedibili) o percepiti come tali dall'opinione pubblica. Si ha conflitto di interessi quando il perseguimento degli interessi di un esponente aziendale influisce negativamente su quelli del soggetto vigilato. I conflitti di interesse dell'esponente possono essere ammissibili qualora siano attenuati o gestiti adeguatamente. Qualora un'azione di attenuazione o gestione adeguata non risulti possibile sulla base delle politiche

---

<sup>19</sup> Tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere fornite principalmente dall'ente vigilato e dall'esponente nominato. Ove la BCE ritenga che tali informazioni siano insufficienti o incomplete, potrà richiederle all'autorità giudiziaria competente.

<sup>20</sup> Articolo 88, paragrafo 1, della CRD IV.

scritte dell'ente vigilato, i conflitti di interesse rilevanti devono essere prevenuti. Andranno altresì osservati gli eventuali criteri specifici di indipendenza formale previsti in aggiunta dal diritto sostanziale nazionale per alcuni componenti dell'organo di amministrazione ("consiglieri indipendenti").

## Rilevanza

L'autorità di vigilanza valuterà la rilevanza dei rischi posti dal conflitto di interessi. Fatto salvo il diritto nazionale, la tavola seguente presenta un elenco non esaustivo delle situazioni in cui si ha la presunzione dell'esistenza di tale conflitto. Ciò non significa, tuttavia, che la BCE non possa rinvenire conflitti di interesse rilevanti in casi che non rientrano nelle seguenti situazioni e soglie.

**Tavola 1**  
Conflitti di interesse rilevanti

Categoria di conflitto	Periodo	Grado e tipo di legame e, ove applicabile, soglia
<b>Personale</b>	Al momento della nomina	L'esponente nominato: ha <b>stretti legami personali</b> <sup>21</sup> con un esponente aziendale, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle sue controllate; è parte di un <b>procedimento giudiziario</b> contro l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate; svolge attività di <b>impresa</b> , anche costituita sotto forma di società, con l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate.
<b>Professionale</b>	Al momento della nomina o nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre allo stesso tempo una <b>posizione</b> dirigenziale o di alto livello nell'ente vigilato o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nell'impresa madre o nelle sue controllate; intrattiene una <b>relazione commerciale</b> significativa con l'ente vigilato o con uno qualsiasi dei suoi concorrenti, con l'impresa madre o con le sue controllate. La significatività dell'interesse commerciale dipenderà dall'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività dell'esponente nominato o del suo stretto familiare.
<b>Finanziario</b>	Al momento della nomina	L'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali detiene un <b>interesse finanziario notevole</b> o un' <b>obbligazione finanziaria notevole</b> nei confronti: dell'ente vigilato; dell'impresa madre o delle sue controllate; di uno qualsiasi dei clienti dell'ente vigilato; di uno qualsiasi dei concorrenti dell'ente vigilato. Sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti. Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'esponente nominato. In linea di principio, i casi seguenti sarebbero considerati non rilevanti: tutti i crediti personali garantiti non privilegiati (ad esempio mutui ipotecari privati) che siano in bonis; tutti gli altri crediti non privilegiati di importo inferiore a 100.000 euro, garantiti o meno, che siano in bonis o deteriorati; partecipazioni inferiori o pari all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.
<b>Politico</b>	Al momento della nomina o nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre una posizione di <b>elevata influenza politica</b> . Si può avere "elevata influenza" politica a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell'ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato. La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato.

È ammessa la presenza di rappresentanti degli azionisti in seno all'organo di amministrazione.

<sup>21</sup> Per stretti legami personali si intende: coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora.

Una volta determinata la rilevanza di un conflitto di interessi, l'ente vigilato deve adottare misure adeguate. L'intermediario è tenuto a:

- condurre una valutazione dettagliata della situazione particolare;
- individuare le misure di attenuazione che intende intraprendere sulla base delle proprie politiche interne, a meno che il diritto nazionale non prescriva già quali misure adottare.

L'ente vigilato dovrebbe fornire una "Dichiarazione sul conflitto di interessi" motivando quanto precedentemente specificato nella maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità di vigilanza.

### Indipendenza di giudizio

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero agire con indipendenza di giudizio.<sup>22</sup> La valutazione di questo criterio è condotta anche in assenza di conflitto di interessi, in quanto quest'ultima circostanza non indica necessariamente che l'esponente agirà con indipendenza di giudizio.

Questo criterio sarà considerato nella valutazione qualora il GVC disponga di informazioni tali da ritenere che in passato l'esponente nominato non abbia agito con indipendenza di giudizio nell'esercizio di funzioni precedenti o correnti.

## 5.4 Disponibilità di tempo

### Restrizioni qualitative e quantitative

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente<sup>23</sup>. Il tempo che un consigliere è in grado di riservare alle sue funzioni può dipendere da diversi fattori, quali: il numero degli incarichi; le dimensioni e la situazione degli enti in cui questi sono ricoperti unitamente a natura, portata e complessità delle attività; il luogo o il paese di insediamento degli enti; altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente è coinvolto).

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, la CRD IV fissa un limite al numero di "incarichi" che possono essere rivestiti dai componenti del consiglio di amministrazione di un ente "significativo" in termini di dimensioni, organizzazione interna, natura, portata e

---

<sup>22</sup> Articolo 91, paragrafo 8, della CRD IV.

<sup>23</sup> Articolo 91, paragrafo 2, della CRD IV.

complessità delle sue attività<sup>24</sup>. La CRD IV fornisce inoltre una serie di regole su come computare gli incarichi<sup>25</sup> e prevede la possibilità che le autorità competenti concedano ai componenti del consiglio di amministrazione di ricoprire un incarico aggiuntivo di amministratore non esecutivo<sup>26</sup>.

L'elenco seguente costituisce la quantità minima di informazioni richiesta all'ente vigilato:

---

- indicazione specifica della disponibilità di tempo che il ruolo richiede;
  - elenco completo degli incarichi o delle posizioni che richiedono all'esponente disponibilità di tempo;
  - autodichiarazione dell'esponente, confermata dall'ente vigilato, da cui emerga che si dispone di tempo sufficiente da dedicare a tutti i mandati.
- 

Non saranno necessarie informazioni aggiuntive nei casi in cui: a) l'esponente ricopra un incarico di amministratore esecutivo e due incarichi di amministratore non esecutivo oppure quattro incarichi di amministratore non esecutivo, senza "cumulo privilegiato"<sup>27</sup>; b) l'esponente non abbia deleghe specifiche (ad esempio la presidenza di un comitato) e c) non emerga alcun dubbio dall'autodichiarazione sulla disponibilità di tempo sufficiente.

Negli altri casi, l'ente vigilato dovrà trasmettere una valutazione dettagliata sulla disponibilità di tempo.

Potrebbero anche essere richieste le seguenti informazioni aggiuntive (alla luce delle singole circostanze e sulla base di un approccio proporzionato):

---

- eventuale titolarità da parte dell'esponente nominato di un'occupazione a tempo pieno, con l'indicazione del numero di ore o giorni dedicati a ogni mandato o posizione;
- eventuali deleghe aggiuntive previste dal mandato, quali ad esempio l'appartenenza a comitati (ad esempio, presidente del comitato controlli interni, del comitato remunerazioni e/o del comitato nomine);
- possibilità che la natura, la tipologia e le dimensioni dell'ente richiedano maggiore disponibilità di tempo (se ad esempio l'ente vigilato è un soggetto regolamentato, quotato ecc.);

---

<sup>24</sup> Articolo 91, paragrafo 3, della CRD IV.

<sup>25</sup> Articolo 91, paragrafi 4 e 5, della CRD IV.

<sup>26</sup> Articolo 91, paragrafo 6, della CRD IV.

<sup>27</sup> Cfr. il testo sotto il riquadro per la spiegazione del termine "cumulo privilegiato".

- conferma della disponibilità aggiuntiva di tempo nel continuo per apprendimento, sviluppo e gestione di situazioni di emergenza<sup>28</sup>;
- conferma che l'esperienza dell'esponente, in generale o con particolare riferimento all'ente di appartenenza, è tale da permettere di svolgere con maggiore dimestichezza, e dunque efficienza, i compiti assegnati.

---

## Computo degli incarichi (compreso il “cumulo privilegiato”)

Come affermato in precedenza, il limite al cumulo di incarichi per i componenti dell'organo di amministrazione di un ente significativo di cui alla CRD IV è dato da: un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo oppure quattro incarichi di amministratore non esecutivo. Tuttavia, sono previste due disposizioni in aggiunta a tale norma:

1. gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali non rilevano ai fini del computo. Ciò nondimeno, l'appartenenza agli organi di tali organizzazioni potrebbe avere un effetto sulla disponibilità di tempo complessiva e andrebbe segnalata nell'ambito della notifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;
2. alcuni incarichi multipli sono computati come un unico incarico di amministratore (“cumulo privilegiato”):
  - (a) gli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
  - (b) gli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito di enti appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale<sup>29</sup>;
  - (c) gli incarichi di amministratore ricoperti in imprese in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata.


La BCE adotta un approccio restrittivo in materia di cumulo degli incarichi. Qualora un esponente ricopra un incarico di amministratore in ognuna delle entità A-E dell'esempio seguente, il computo di tali cariche sarà pari a due e non a uno. Anche nel caso in cui l'esponente ricopra un incarico nell'ente A e uno nell'ente E gli incarichi computati saranno due. Se invece l'esponente riveste incarichi di amministratore nelle entità A, B e C, il computo degli incarichi sarà pari a uno.

---

<sup>28</sup> Non solo situazioni di emergenza relative all'ente, ma anche circostanze che potrebbero influire inaspettatamente sulla disponibilità di tempo (ad esempio procedimenti giudiziari).

<sup>29</sup> Secondo la definizione fornita nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), un sistema di tutela istituzionale è un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità.

**Figura 2**  
Computo degli incarichi



Fonti e note

Nei casi in cui gli incarichi di amministratore esclusi dal computo corrispondano a un numero elevato (se ad esempio un soggetto è membro dell'organo di amministrazione di numerose filiazioni), l'esponente aziendale dovrebbe illustrare nel dettaglio la disponibilità di tempo richiesta da ogni incarico e il modo in cui le sinergie tra i diversi mandati possono ridurre l'impegno richiesto in termini di tempo.

Se all'interno di un gruppo a un esponente sono conferiti mandati sia esecutivi sia non esecutivi, il mandato esecutivo prevale su quello non esecutivo e l'esponente è pertanto considerato titolare di una carica esecutiva.

Tutti gli incarichi di amministratore ricoperti in tutte le società andrebbero computati indipendentemente dal fatto che siano remunerati o meno.

## 5.5 Idoneità complessiva

### Autovalutazione e vigilanza ordinaria sulla governance

È responsabilità primaria dell'ente vigilato individuare le carenze riferite all'idoneità complessiva del proprio organo di amministrazione tramite un'autovalutazione condotta, ad esempio, sulla base di una matrice di idoneità. L'ente vigilato dovrebbe comunicare le carenze individuate al GVC, con il quale discuterle, alla luce del fatto che la verifica dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza in materia di governance. Il modo in cui l'esponente contribuisce all'idoneità complessiva dell'organo costituisce uno dei criteri da valutare in sede di verifica iniziale dei requisiti di professionalità e onorabilità dell'esponente aziendale. L'ordinaria attività di vigilanza condotta dai GVC influirà su tali valutazioni.

## Motivazione al momento della nomina

L'ente vigilato dovrebbe fornire:

---

- descrizione della composizione dell'organo di amministrazione per il quale l'esponente è sottoposto alla verifica dei requisiti;
  - **breve dichiarazione motivata**<sup>30</sup> relativa al modo in cui l'esponente contribuirà al requisito di idoneità complessiva dell'organo<sup>31</sup>;
  - esito dell'autovalutazione periodica, che potrebbe essere richiesto dal GVC nel caso in cui quest'ultimo abbia individuato carenze riguardanti l'idoneità complessiva e intenda farne oggetto di discussione.
- 

La dichiarazione motivata si compone idealmente di due parti: nella prima si analizza lo status quo sulla base delle più recenti conclusioni emerse dall'autovalutazione; nella seconda si fornisce un'indicazione circa gli effetti che la nomina dell'esponente avrebbe sullo status quo. Tale indicazione può consistere nell'illustrazione dei modi in cui l'esponente nominato si inserirà nello status quo o vi contribuirà, e/o dei modi in cui farà riferimento allo status quo per determinati ambiti di conoscenza, abilità o esperienza.

---

<sup>30</sup> Per gli enti significativi di cui alla CRD IV, la dichiarazione andrebbe redatta con il coinvolgimento del comitato nomine, conformemente agli obblighi di tale comitato stabiliti dall'articolo 88, paragrafo 2, lettera c), della CRD IV.

<sup>31</sup> Tale dichiarazione va redatta sia per l'organo di amministrazione con funzione di gestione sia per l'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica e deve includere qualsiasi proposta di nomina dell'esponente a componente di uno dei comitati endoconsiliari specializzati.

## 6 Audizioni

### 6.1 Finalità

Le audizioni costituiscono una delle modalità con cui è possibile raccogliere informazioni sull'esponente di nuova nomina e integrare la documentazione informativa presentata dall'ente vigilato e dall'esponente stesso ovvero qualsiasi informazione relativa all'esponente proveniente da ogni altra fonte. Le audizioni offrono l'occasione di accertare il possesso dell'esperienza professionale<sup>32</sup> dell'esponente oppure di verificare l'adeguatezza delle sue conoscenze sull'intermediario e sui relativi andamenti dei mercati. È possibile fare ricorso alle audizioni anche per approfondire questioni afferenti l'integrità e l'onorabilità o per la verifica di fatti, al fine di ottenere maggiore rassicurazione su elementi specifici riguardanti la professionalità e l'onorabilità dell'esponente.

Tramite le audizioni l'autorità di vigilanza ha anche l'opportunità di incontrare l'esponente e stabilire le proprie aspettative in relazione all'impegno tra quest'ultimo, l'ente vigilato e l'autorità stessa.

### 6.2 Ambito e tipologie

Lo scopo dell'audizione è di **integrare e/o verificare** a) la documentazione presentata dall'esponente nominato e/o dall'ente vigilato oppure b) le informazioni di cui l'autorità di vigilanza sia venuta a conoscenza tramite altri mezzi. L'audizione costituisce pertanto uno degli strumenti utilizzati per l'accertamento dei fatti rivelanti nella fase di raccolta delle informazioni nell'ambito della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

La BCE adotta un approccio proporzionato e basato sul rischio in relazione all'uso delle audizioni nelle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Le audizioni sono **obbligatorie** in caso di **nuova nomina** dell'amministratore delegato e delle cariche di presidenza in banche individuali e banche capogruppo. Se l'ente capogruppo è una società di partecipazione, tali audizioni saranno obbligatorie per la banca maggiore del gruppo. Nel caso di banche cooperative sono considerati enti capogruppo l'organismo centrale o l'associazione di organismi centrali.

Poiché le posizioni di amministratore delegato (o equivalente) e presidente del consiglio di amministrazione sono maggiormente connesse al rischio, gli esponenti nominati a tali cariche saranno sentiti in audizione. In casi opportunamente motivati la BCE può decidere che non vi sia necessità di un'audizione, quando ad esempio

---

<sup>32</sup> Cfr. paragrafo 5.1.

un esponente designato per la carica di amministratore delegato fa già parte del consiglio di amministrazione o è stato sentito in audizione di recente.

In tutti gli altri casi è possibile fare ricorso alle audizioni su base discrezionale quale strumento per le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità (ad esempio quando sia stata individuata una questione specifica relativa alla professionalità o all'integrità/onorabilità di un esponente nominato).

Un'**audizione informativa** sarà condotta al fine di considerare tutti gli elementi di idoneità. Qualora a seguito di tale audizione permangano perplessità, può essere convocata una **seconda e specifica audizione** mirata ad approfondire i fatti che le hanno generate. La BCE può anche decidere di convocare solo l'audizione specifica, ad esempio nel caso in cui dalla documentazione scritta siano già emersi chiaramente elementi critici specifici riguardo alla professionalità e all'onorabilità dell'esponente.

### 6.3 Notifica

L'esponente nominato e l'ente vigilato riceveranno adeguata convocazione scritta della data, dell'ora e del luogo dell'audizione.

Laddove si convochi un'audizione specifica in ragione di una specifica perplessità relativa alla professionalità e all'onorabilità dell'esponente, una sintesi delle problematiche da discutere sarà inviata in anticipo all'esponente nominato e all'ente vigilato.

### 6.4 Commissione per le audizioni

La commissione per le audizioni avrà in genere un minimo di due e un massimo di tre componenti, i quali dovranno possedere, almeno nel caso del presidente, un livello gerarchico sufficientemente elevato. Nessun componente della commissione deve trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche percepito, ovvero in situazioni di parzialità nei confronti di un esponente aziendale sentito in audizione.

### 6.5 Lingua

La BCE concorderà con l'esponente la lingua da utilizzare nell'audizione. Salvo diversa indicazione da parte dell'esponente, l'audizione sarà condotta in inglese ove tale lingua sia stata scelta dall'ente vigilato per ricevere le decisioni formali della BCE.

## 7 Procedura di valutazione

### Casistica

La verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità può essere determinata da:

- modifica nella composizione dell'organo di amministrazione a seguito di nuova nomina, variazione di carica o rinnovo<sup>33</sup>;
- nuovi fatti od ogni altro problema<sup>34</sup>;
- procedura relativa a rilascio di autorizzazione all'attività bancaria<sup>35</sup> o a partecipazioni qualificate<sup>36</sup>.

### 7.1 Nuove nomine

#### Procedura standard

Il processo interno seguito tipicamente nell'ambito dell'MVU in materia di nuove nomine inizia con la notifica della nomina (proposta di nomina) di un nuovo componente dell'organo di amministrazione resa all'ANC da parte dell'ente vigilato, conformemente alle prescrizioni del diritto nazionale. Tale notifica è effettuata dall'ente vigilato tramite i moduli e gli schemi forniti dall'ANC, la quale ne dà comunicazione alla BCE e la informa del termine, laddove presente, entro il quale deve essere adottata una decisione ai sensi del diritto nazionale. L'ANC e la BCE acquisiscono tutta la documentazione necessaria e conducono una valutazione congiunta, assicurando:

- l'osservanza nello svolgimento della valutazione dei criteri sostanziali previsti dal diritto nazionale;
- la conformità con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione;
- la coerenza con gli esiti delle altre procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

La valutazione prevede: esame della documentazione ricevuta; consultazione di albi ed elenchi locali; consultazione della banca dati dell'ABE sulle sanzioni amministrative; contatti con altre autorità nazionali, ossia le autorità responsabili della condotta finanziaria degli enti, laddove applicabile, e le autorità estere o locali

<sup>33</sup> Articolo 93 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>34</sup> Articolo 94 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>35</sup> Articolo 78 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>36</sup> Articolo 86 del regolamento quadro sull'MVU.

incaricate della vigilanza delle altre entità finanziarie in cui l'esponente nominato presta o ha prestato servizio in passato o del cui organo di amministrazione ha fatto parte. Ove necessario, l'ANC e la BCE possono richiedere informazioni aggiuntive per iscritto oppure in sede di audizione.

La BCE, con il supporto dell'ANC, predispone una decisione per l'approvazione del Consiglio di vigilanza e per l'adozione da parte del Consiglio direttivo.

Un approccio proporzionato è adottato per la maggior parte degli enti di minore dimensione vigilati direttamente dalla BCE, nonché per le modifiche della composizione dell'organo di amministrazione e per i rinnovi delle cariche. In questi casi si ricorre a una procedura e a un modello semplificati. Ciò nondimeno, la verifica che tutti i requisiti di professionalità e onorabilità siano soddisfatti rimane invariata.

## Modifiche all'organo di amministrazione

Per modifica all'organo di amministrazione si intende una variazione che non sia dovuta a nuova nomina; include rinnovi, variazioni di carica e dimissioni.

Si ha "variazione di carica" quando:

- si propone la nomina di un amministratore non esecutivo a direttore esecutivo o viceversa;
- si propone la nomina di un amministratore a presidente, presidente di uno dei comitati endoconsiliari specializzati o ad amministratore delegato.

La verifica dei requisiti sarà condotta solo nel caso di modifiche all'organo di amministrazione (variazioni di carica e rinnovi), laddove necessario e secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. L'ente vigilato è tenuto a comunicare la modifica all'ANC e la decisione verrà adottata dalla BCE. Qualora il diritto nazionale non prescriva l'adozione di una decisione, l'ente vigilato dovrà solamente notificare la modifica all'ANC.

La valutazione riferita a una variazione di carica verterà principalmente sull'esperienza personale dell'esponente, poiché tale criterio rappresenta l'elemento maggiormente interessato dagli effetti del nuovo ruolo. Tuttavia, la nomina proposta può influire anche sulla disponibilità di tempo, sui conflitti di interesse<sup>37</sup> e sull'idoneità complessiva, che possono pertanto rientrare nella valutazione.

Per quanto riguarda i rinnovi, un esponente è considerato idoneo se non sono emersi nuovi fatti durante il primo periodo del suo mandato in seno all'organo di amministrazione, salvo l'obbligo previsto dal diritto nazionale di condurre un riesame approfondito completo di tutti e cinque i criteri di professionalità e onorabilità.

<sup>37</sup> Il caso esemplare è rappresentato dall'eventualità che l'esponente nominato ricopra altre cariche all'interno dello stesso gruppo a cui appartiene l'ente. Ad esempio, un nuovo conflitto di interessi potrebbe verificarsi qualora un esponente in carica nel ruolo di consigliere esecutivo di una controllata venisse proposto per ricoprire allo stesso tempo la carica di consigliere non esecutivo nell'impresa madre.

Pur dando luogo a una modifica dell'organo di amministrazione, le dimissioni non comportano l'obbligo di adottare una decisione. Il soggetto dimissionario può essere sentito in audizione per chiarire le circostanze della sua rinuncia alla carica nell'organo di amministrazione, poiché tali informazioni possono essere utili ai fini dell'ordinaria attività di vigilanza sull'ente.

## 7.2 Fatti nuovi

Fatti nuovi possono essere resi noti alla BCE e all'ANC secondo diverse modalità. Gli enti vigilati devono informare l'ANC di qualsiasi fatto nuovo o di "qualsiasi altro problema" (nel prosieguo, "fatto nuovo") ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU. Peraltro, anche l'ANC e la BCE possono venire a conoscenza di fatti nuovi suscettibili di influire sulla valutazione precedentemente effettuata dell'idoneità di un esponente nominato (ad esempio, segnalazione di una violazione, informazioni reperite tramite ispezioni in loco, fatti appresi da notizie di stampa).

La BCE e l'ANC potranno dunque decidere caso per caso se procedere a una nuova valutazione<sup>38</sup>. Ove intrapresa, la nuova verifica dei requisiti si concentrerà principalmente sui criteri interessati dai nuovi fatti.

## 7.3 Procedure relative al rilascio di autorizzazione all'attività bancaria e alle partecipazioni qualificate

In caso di rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità è condotta nell'ambito della procedura di autorizzazione.

La procedura relativa alle partecipazioni qualificate, in cui al candidato acquirente spetta nominare un componente dell'organo di amministrazione in esito alla prevista acquisizione, stabilisce che la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dell'esponente sia svolta nell'ambito di tale procedura.

---

<sup>38</sup> Articolo 94, paragrafo 2, del regolamento quadro sull'MVU.

## 8 Decisione

### Procedura di non obiezione

Una decisione formale viene assunta dalla BCE a seguito di ogni verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La decisione, approvata dal Consiglio di vigilanza, è adottata dal Consiglio direttivo in conformità della procedura di non obiezione, di cui all'articolo 26 del regolamento dell'MVU, entro la scadenza prevista dalla normativa nazionale, ove applicabile.

### Tipologia delle decisioni

Un esponente nominato è considerato in possesso o non in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tuttavia, la BCE ha il potere di includere raccomandazioni, condizioni oppure obblighi nelle decisioni positive. Qualora questi strumenti non consentano di superare adeguatamente gli elementi di criticità riscontrati, sarà necessario assumere una decisione negativa.

Le decisioni positive o negative possono includere riferimenti alle rispettive attività di vigilanza corrente.

Ove la decisione che si intende adottare possa incidere negativamente sui diritti degli esponenti nominati o del soggetto vigilato<sup>39</sup>, devono essere osservati alcuni principi e diritti fondamentali:

- la BCE basa la sua decisione solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento (ossia le parti) sono in condizione di essere sentite<sup>40</sup>;
- la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti<sup>41</sup> e, se lo ritiene necessario, può ascoltare testimoni e periti, nonché acquisire elementi di prova<sup>42</sup>;
- la parte oggetto di verifica ha diritto a essere sentita<sup>43</sup>;
- una parte gode dei diritti generalmente applicabili: il diritto di rappresentanza legale<sup>44</sup>, il diritto di accesso al fascicolo della BCE<sup>45</sup> e il diritto a una motivazione della decisione di vigilanza<sup>46</sup>.

<sup>39</sup> A titolo di esempio, nel caso di una decisione negativa o di una decisione positiva che impone disposizioni accessorie non concordate espressamente per iscritto dall'esponente nominato e dal soggetto vigilato.

<sup>40</sup> Articolo 22 del regolamento sull'MVU.

<sup>41</sup> Articolo 28 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>42</sup> Articoli 29 e 30 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>43</sup> Articolo 31 del regolamento quadro sull'MVU. Le osservazioni possono essere presentate nel corso di un incontro o per iscritto e devono fondarsi sul progetto di decisione. Quest'ultimo è riesaminato sulla base della valutazione delle osservazioni.

## 8.1 Decisioni positive

Come illustrato in precedenza, la BCE può corredare una decisione positiva di raccomandazioni, condizioni e obblighi.

### Decisione positiva corredata di raccomandazioni

Qualora siano stati soddisfatti tutti i requisiti di professionalità e onorabilità, ma sia stata riscontrata una criticità che deve essere risolta, la BCE può includere raccomandazioni o indicare aspettative nella stessa decisione sui requisiti di professionalità e onorabilità. Il ricorso a tali strumenti non vincolanti è inteso anche a incoraggiare l'applicazione delle migliori prassi da parte degli enti creditizi e a segnalare i miglioramenti auspicabili.

### Decisione positiva corredata di condizioni

La BCE può inoltre stabilire alcune condizioni. Una condizione è un requisito imposto al soggetto vigilato (suscettibile però di avere implicazioni dirette anche per l'esponente nominato) per evitare di assumere una decisione negativa. La BCE impone una condizione solo ove necessario ad assicurare che l'esponente soddisfi i criteri applicabili di professionalità e onorabilità. La BCE può imporre condizioni esclusivamente nei casi seguenti:

- la BCE potrebbe adottare una decisione negativa, ma la carenza rilevata può essere colmata facilmente;
- la condizione è definita approfonditamente e può essere soddisfatta entro una tempistica precisata con chiarezza e relativamente breve;
- il contenuto della condizione può fondarsi sui criteri di valutazione stabiliti nella normativa nazionale vigente.

Le condizioni più comuni prevedono:

- la richiesta di seguire una formazione specifica;
- dimissioni da un incarico esterno di amministratore o da un'altra funzione;
- periodo di prova per gli incarichi di livello inferiore all'organo di amministrazione.

Se viene emanata una decisione contenente una condizione l'ente vigilato deve informare tempestivamente la BCE circa il suo soddisfacimento. Il mancato rispetto

---

<sup>44</sup> Articolo 27 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>45</sup> Articolo 32 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>46</sup> Articolo 33 del regolamento quadro sull'MVU.

della condizione fa sì che la decisione della BCE non acquisisca validità oppure la perda.

Nel caso in cui l'esponente eserciti già la funzione di membro dell'organo di amministrazione e rifiuti di dimettersi, la BCE può avvalersi dei suoi poteri di vigilanza per rimuoverlo dalla carica.<sup>47</sup> Tale misura richiede una nuova specifica decisione della BCE che però non implica un'ulteriore verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e per la quale si applica il diritto a essere sentiti.

### Decisione positiva corredata di obblighi

La decisione della BCE può anche contemplare l'obbligo di fornire specifiche informazioni ai fini della verifica nel continuo dei requisiti di professionalità e onorabilità oppure di assumere una determinata misura relativa a tali requisiti, che interessi non l'esponente ma tutto l'ente vigilato. Diversamente da una condizione, la mancata osservanza di un obbligo non influisce automaticamente sui requisiti dell'esponente.

Gli obblighi più comuni prevedono:

- richiesta di informazioni sui procedimenti giudiziari in corso;
- richiesta di miglioramenti delle politiche scritte sui conflitti di interesse dell'ente;
- richiesta di miglioramenti in termini di idoneità complessiva dell'organo di amministrazione.

## 8.2 Comunicazione della decisione e impugnazione

Il soggetto vigilato e l'esponente nominato ricevono notifica della decisione adottata dal Consiglio direttivo. L'attuazione della decisione del Consiglio direttivo è disciplinata dalla normativa nazionale (ad esempio, l'esponente deve essere iscritto nel relativo registro nazionale).

L'esponente o il soggetto vigilato può richiedere un riesame alla Commissione amministrativa del riesame della BCE o impugnare la decisione direttamente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

---

<sup>47</sup> Articolo 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sull'MVU.

## 9 Rimozione dei membri dell'organo di amministrazione

In conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sull'MVU, la BCE ha il potere di rimuovere in qualsiasi momento i componenti dell'organo di amministrazione di un soggetto vigilato significativo che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento.

## Siglarlo e terminologia

Esponente nominato	Persona proposta o nominata per ricoprire una carica nell'organo di amministrazione
AUT	Divisione Autorizzazioni della BCE
CRD IV	<a href="#">Quarta direttiva sui requisiti patrimoniali</a>
Incarico di amministratore	Incarico di un membro dell'organo di amministrazione di una società
ABE	Autorità bancaria europea
BCE	Banca centrale europea
UE	Unione europea
GVC	Gruppo di vigilanza congiunto
Organo di amministrazione	Organo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo
ANC	Autorità nazionale competente
SREP	Processo di revisione e valutazione prudenziale
MVU	Meccanismo di vigilanza unico

[Regolamento sull'MVU](#)  
[Regolamento quadro sull'MVU](#)  
[Orientamenti ABE sui requisiti di professionalità e onorabilità](#)  
[Orientamenti ABE sull'organizzazione interna](#)

### © Banca centrale europea, 2016

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany  
Telefono +49 69 1344 0  
Internet [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x (pdf)  
DOI xx.xxxx/xxxxx (pdf)  
Numero di catalogo UE QB-xx-xx-xxx-EN-N (pdf)